



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N.
379

13.12.2016

L'IRI e i primi aspetti operativi

A cura di Pirone Pasquale

Categoria: Contribuenti
Sottocategoria: Adempimenti

Dal 2017 troverà posto la nuova IRI, applicabile ad imprese e società (di persone) che operano in contabilità ordinaria. Il regime, si sostanzia nell'applicare un'aliquota flat del 24% sull'utile lasciato in azienda. È un regime opzionale e non naturale (con validità quinquennale e rinnovabile). Per chi sceglie di operarvi è previsto un regime di trattamento particolare con riferimento all'utilizzo delle perdite. Si tenga presente, tuttavia, che la scelta è da ben ponderare poiché, sul reddito lasciato nell'impresa non potranno essere fatti valere oneri deducibili/detraibili personali.

Premessa

La Legge di Stabilità 2017 (approvata in via definitiva da camera e senato) inserisce il nuovo art. 55-bis al TUIR, introducendo di fatto nel nostro ordinamento fiscale una nuova tassazione (separata) per le imprese: la c.d. IRI (Imposta sul reddito d'impresa).


Il regime si sostanzia nel:

- ⇒ tassare con aliquota del 24% il reddito che si decide di lasciare in azienda;
- ⇒ nell'assoggettare ad IRPEF il reddito che l'imprenditore decide di prelevare.

Di seguito una tabella riepilogativa degli aspetti principali dell'IRI.

La nuova IRI

Chi e Cosa	Chi e Come
Soggetti che vi possono accedere	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Imprese individuali in contabilità ordinaria; ⇒ Società di persone in contabilità ordinaria; ⇒ SRL trasparenti (in contabilità ordinaria). <p>Per ora ne restano esclusi i lavoratori autonomi/professionisti. Si tenga inoltre presente che la condizione fondamentale per accedervi è che il contribuente operi in “contabilità ordinaria” (anche per scelta e non perché obbligato).</p>
Modalità di accesso	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ È applicabile già dal periodo 2017 con scelta da comunicare nel Modello Unico/2018; ⇒ L’opzione ha durata quinquennale (quindi chi entra nel 2017 vi resterà fino al periodo d’imposta 2021) ed è rinnovabile.
Tassazione del reddito lasciato in azienda	⇒ Aliquota del 24%.
Tassazione del reddito prelevato in capo all’imprenditore	⇒ IRPEF (il reddito soggetto ad IRI non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore).



Si tenga presente che nel caso in cui la società dovesse optare per l’IRI, questa sarà assolta dalla stessa società senza che trovi applicazione il regime della trasparenza fiscale. Ciò sta significando, dunque, che l’utile rimasto in azienda NON sarà, imputato ai soci per trasparenza e non concorrerà a formare il loro reddito complessivo.

Dunque, ai fini IRI le somme prelevate dall’imprenditore “sono portate a deduzione dal reddito d’impresa”.

In particolare:

⇒ *Base imponibile IRI* = Reddito d’impresa – prelevamenti di utili/riserve



Nota bene

Il trattamento delle perdite

Se il reddito assoggettato ad IRI dovesse essere superiore all'utile conseguito è stabilito che la parte di reddito eccedente resta esclusivamente assoggettato ad IRI, poiché tali somme non potranno più formare oggetto di prelevamento (relazione illustrativa alla Legge di Stabilità). Inoltre:

- ⇒ le somme prelevate e rappresentate da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini IRPEF;
- ⇒ si considerano distribuite prima le riserve formatesi in precedenza all'entrata nel regime IRI.

Nel caso in cui si deciderà di optare per la nuova IRI, non troverà applicazione il comma 3 art. 8 TUIR.

In particolare:

Trattamento delle perdite	
Contribuente	Regola
Soggetti NON IRI	Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi (art. 8 comma 3 TUIR).
Soggetti IRI	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, saranno computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Dunque, scomparirebbe il vincolo temporale del quinquennio per l'utilizzo della perdita (finché si permane nell'IRI); ⇒ nel caso, poi, in cui, al momento della fuoriuscita dal regime in commento dovessero ancora esserci perdite non ancora utilizzate, queste ritorneranno ad essere computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3 TUIR, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse.



Esempio

Il contribuente entra nell'IRI nel 2017 e chiude il 2017 in perdita. Questi potrà:

- ⇒ utilizzare tale perdita finché rimarrà nel regime (non c'è vincolo quinquennale);
- ⇒ ma se, ad esempio, dal 2022 dovesse uscire (considerando il 2021 come ultimo anno) e tale perdita non è ancora stata utilizzata, la stessa ritornerà a sottostare alle regole dell'art. 8 comma 3 TUIR, come se fosse maturata nel 2021 (e da tale periodo d'imposta, inizierà a decorrere il quinquennio entro cui potrà essere utilizzata).

Nel caso di società in nome collettivo e in accomandata semplice tali perdite, sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Di seguito si riportano alcuni esempi, così come da spunti risultanti dalla relazione illustrativa al disegno di Legge di Stabilità 2017.

- ⇒ **Regola da tener presente, prevista dal regime in commento:** "le somme prelevate sono portate a deduzione del reddito d'impresa nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi".

Esempio 1

Anno	Reddito prodotto	Importo prelevato	Reddito soggetto ad IRI	Perdite IRI riportabili
2017	1.000	400	600	
2018	1.000	600	400	
2019	200	500		300
2020	1.700	400	1.000	
Totale	3.900	1.900	2.000	


In questo primo esempio, dunque:

- ⇒ reddito d'impresa prodotto nell'anno 2017 è pari a 1.000 euro, con prelevamento di 400 euro.
- ⇒ nell'anno (2018) l'impresa produce nuovamente un reddito di 1.000 euro e vengono effettuati prelevamenti per 600 euro.
- ⇒ nell'anno (2019), l'impresa produce un reddito pari a 200 euro e vengono effettuati prelevamenti di 500 euro.
- ⇒ nell'anno (2020) l'impresa produce un reddito di 1.700 euro e vengono effettuati prelevamenti per 400 euro.

Alla fine del quarto anno risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 2.000 euro, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato, mentre la parte rimanente dei redditi complessivamente prodotti dall'impresa nel quadriennio, pari a 1.900 euro, è tassata ai fini IRPEF.

Secondo quanto si legge nella stessa relazione illustrativa, come evidenziato in tabella, l'ammontare dell'utile di esercizio e delle riserve di utili costituisce meramente il limite massimo di prelevamenti possibili; prelevamenti che, peraltro, potranno essere effettuati soltanto nei limiti dei redditi già assoggettati a tassazione separata.

Principio n. 1
(Relazione illustrativa)



Nel regime IRI, i prelievi di utili o di riserve di utili assumeranno rilevanza fiscale ai fini della deducibilità in capo alla società/impresa individuale ovvero di tassazione ai fini IRPEF per soci, titolari e collaboratori nei limiti del reddito d'esercizio o dei redditi di esercizi precedenti che hanno già scontato la tassazione separata. Al contempo, i redditi d'impresa eccedenti la misura dell'utile d'esercizio in modo definitivo restano assoggettati esclusivamente ad IRI, dal momento che non potranno essere oggetto di prelevamento.

Tabella 2 (Prelievi eccedenti il reddito di periodo):

Anno	Reddito prodotto	Importo prelevato	Reddito soggetto ad IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito prodotto (complessivo)	Somme prelevate (complessive)	Plafond IRI
2017	1.000	400	600		1.000	400	600
2018	1.000	600	400		2.000	1.000	1.000
2019	200	500		300	2.200	1.500	700 (1.000 – 300)
2020	1.700	400	1.000		3.600	1.900	1.700
Totale	3.900	1.900	2.000				

In questo primo esempio, dunque:

- ⇒ reddito d'impresa prodotto nell'anno 2017 è pari a 1.000 euro, con prelevamento di 400 euro;
- ⇒ nell'anno (2018) l'impresa produce nuovamente un reddito di 1.000 euro e vengono effettuati prelevamenti per 600 euro;
- ⇒ nell'anno (2019), l'impresa produce un reddito pari a 200 euro e vengono effettuati prelevamenti di 500 euro;
- ⇒ nell'anno (2020) l'impresa produce un reddito di 1.700 euro e vengono effettuati prelevamenti per 400 euro.

Al periodo 2019 matura una perdita di periodo pari a 300 euro, dovuta a un eccesso di utili prelevati rispetto al reddito di periodo. Tale perdita riduce a 700 euro il plafond di reddito tassato ai fini IRI.

Nel periodo 2020, il reddito prodotto di 1.700 è ridotto di 400 euro, per somme prelevate, e di 300 euro per effetto del riporto della perdita pregressa; di conseguenza, il reddito del periodo che è assoggettato all'aliquota IRI è pari a 1.000 euro. Il plafond IRI al periodo 2020 aumenta a 1.700 euro.

Alla fine del suddetto periodo risulta che il reddito tassato ai fini IRI è pari a 2.000 euro con un plafond residuo di 1.700 euro, ossia l'ammontare di reddito prodotto e non prelevato come utile, mentre la parte rimanente del reddito complessivamente prodotto dall'impresa nel quadriennio, pari a 1.900 euro, risulta tassata in capo al socio/imprenditore ai fini IRPEF.

Principio n. 2
(Relazione illustrativa)



In sostanza, come si evince dall'esempio e dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde sempre alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo.

Tabella 3 (Perdite pregresse di gestione):

Anno	Reddito prodotto	Importo prelevato	Reddito soggetto ad IRI	Perdite IRI riportabili	Reddito prodotto (complessivo)	Somme prelevate (complessive)	Plafond IRI
2017	1.000	400	600		1.000	400	600
2018	1.000	600	400		2.000	1.000	1.000
2019	(-) 200	500		700	1.800	1.500	300 (1.000 - 700)
2020	300	400			2.100	1.900	200 (300 - 100)
Totale	2.100	1.900	1.000				

La tabella di cui sopra va letta in questo modo:

- ⇒ nel 2019 l'imprenditore matura una perdita complessiva di 700 euro dovuta alla perdita di periodo (- 200 euro) ed all'eccesso di utili (di anni precedenti) prelevati;
- ⇒ nel 2020 l'imprenditore preleva 400 euro. Tale prelievo è effettuato per 300 euro nei limiti del reddito di periodo e per i restanti 100 euro nei limiti del plafond IRI che si riduce da 300 a 200 euro;
- ⇒ anche in questo caso, come si evince dalle ultime tre colonne il plafond IRI corrisponde alla differenza tra reddito prodotto complessivo e somme prelevate complessivamente se e solo se ai fini della determinazione del limite del reddito di periodo e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata si tiene conto anche delle perdite di periodo.

La
convenienza

Scegliere l'IRI come regime di tassazione comporterà come conseguenza che:

- ⇒ sulla parte di reddito rimasto in azienda, l'imprenditore/socio non potrà far valere eventuali oneri deducibili/detraibili personali.

È, dunque, opportuno valutare correttamente la convenienza ad optarvi.

Convenienza	
Contribuente	Regola
Imprenditore individuale che vive della propria impresa con reddito lordo annuo di 30.000 euro e oneri personali da poter detrarre/dedurre dall'Irpef (detrazione	<p style="text-align: center;">Scarsa convenienza</p> <p>Motivo: Poco sarà il reddito che lascerà in azienda, visto che il reddito della sua impresa rappresenta la sua principale fonte di</p>

familiari a carico, mutuo per la casa, università per i figli, spese mediche, assegno al coniuge, ecc.)	mantenimento. Inoltre ha molti oneri deducibili/detraibili personali da far valere.
Imprenditore individuale con reddito lordo annuo di 50.000 euro che conduce un tenore di vita normale per se e per la propria famiglia.	<p style="text-align: center;"><u>Convenienza</u></p> <p>Motivo: Per tale soggetto, lasciare una parte del reddito (ad esempio 20.000) in azienda comporterebbe il vantaggio di assoggettarlo ad un'aliquota del 24% e assoggettare ad Irpef gli altri 30.000 euro su cui poter far valere anche gli oneri deducibili/detraibili personali.</p>

Riferimenti
normativi e di
prassi

- Legge Stabilità 2017.

- Riproduzione riservata -